



ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30.11.2016

Il Sindaco

Visti

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e in particolare il comma 4 dell'art. 50 sulle funzioni attribuite al Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- lo Statuto Comunale riguardante le competenze del Sindaco, relativo al potere di emanare ordinanze;
- l'art. 403 del Codice Civile che disciplina l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, prescrivendo che "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione";
- il D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (Decreto di trasferimento agli enti locali delle funzioni in materia i servizi sociali);
- la Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali), e in particolare l'art. 22, comma 2, lettera c) che prevede interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio;
- la Legge Regionale n. 11 del 23.10.2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuativa della legge 328/2000), e in particolare l'art. 28 riguardante gli interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con adeguamento al regolamento n.4 del 07/04/2014;
- la Legge 4.5.1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia), e in particolare l'art. 9 che prescrive che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e l'art. 10 che attribuisce al citato Tribunale la competenza di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del minore stesso;
- il Capo II del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che stabilisce il divieto di pubblicare e divulgare notizie o immagini che possono consentire l'identificazione di un minore coinvolto a qualunque titolo in un procedimento giudiziario;

Considerato che l'Assistente Sociale di questo Comune ha comunicato pianificazione interventi del 06/07/2016 prot. n. 5678, relazione aggiornata prot. n. 8091 del 13/10/2016, nonché documentazione del 2/11/2016 prot. n. 8655/ 8654/ 8652 che hanno attestato le condizioni dei minori;

Considerato che il Tribunale per i minorenni in maniera cautelare ha richiesto e disposto l'allontanamento dei minori secondo art. 403 del Codice Civile, Decreto del 21/11/2016 V. G. n. 294/016 n. 5903/16 Cron, per i minori S. C. S. A. S. M, residenti in questo Comune;

Dato atto che in tale situazione è richiesta l'individuazione di una struttura di accoglienza per minori e che dalla suddetta relazione è emersa la disponibilità di una di essa gestita dalla Cooperativa Agorà ad ospitare i minori da oggi stesso;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza e in via provvisoria all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e al loro collocamento in una struttura di accoglienza;

ORDINA

per l'urgenza e in via provvisoria che, ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile, con decorrenza immediata i minori S. vengano allontanati dalla famiglia di origine e collocati presso la struttura di accoglienza individuata, in attesa di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Si dispone che una copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli,

Le generalità complete dei minori e gli estremi identificativi della struttura di accoglienza residenziale sono indicati agli atti d'ufficio dell'Assistente Sociale nella relazione sopra citata; tali dati nell'esclusivo interesse dei minori verranno comunicati solo alle persone e agli enti interessati a cura dell'Assistente Sociale di questo Comune che eseguirà questo provvedimento.

Succivo, 24/11/2016


IL SINDACO
Bott. Gianni Colella
Il Sindaco